ALLEGATO "A" al D.A. n. 195 *del* 25 maggio 2023

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

NOTA METODOLOGICA

RIPARTO PROVVISORIO DEI TRASFERIMENTI REGIONALI AI COMUNI ANNO 2023 DI CUI AL CO 1 DELL'ART. 6 DELLA L. R. N. 5/2014 E S.M.I. AUTORIZZATI AL COMMA 1 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2023, N. 2

PREMESSA

Al fine dell'assegnazione e conseguente erogazione delle prime tre trimestralità dei trasferimenti regionali destinati ai Comuni per l'anno 2023, in seno alla Conferenza Regione-Autonomie locali, sono definite le relative modalità di riparto dei trasferimenti medesimi.

In attuazione del comma 1 dell'art. 1 della recente legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 (legge di stabilità regionale), le risorse complessivamente stanziate nel bilancio della Regione da attribuire ai Comuni per l'anno 2023 e destinate alle finalità del comma 1 dell'art. 6 della L.r. n. 5/2014 e s.m.i., risultano pari ad **€ 326.997.500,00**.

Per effetto dell'ulteriore incremento delle somme riservate per specifiche finalità e/o per determinati comuni o categorie di comuni, le somme effettivamente disponibili per il riparto risultano decurtate di circa il 7,79% rispetto a quelle assegnate per l'anno 2022, pari a complessivi € 286.744.500,00.

Nella seguente tabella sono indicati gli interventi destinati a specifiche finalità e/o a determinati comuni o categorie di comuni (c.d. "riserve"), pari a complessivi **€ 62.592.950,00** tenuto conto anche dell'intervento autorizzato dal comma 2 dell'art. 7 della L.r. n. 2/2023, in favore del personale ASU in servizio presso gli Enti locali.

La medesima tabella evidenzia che, al netto delle riserve di legge, l'ammontare di risorse che costituiscono oggetto del riparto provvisorio in argomento è pari ad **€ 264.404.550,00**

RISERVA	IMPORTO	
Riserva per spese per il personale per le finalità di cui al al comma 8bis art.6 L.R. n.9/2015 (comma 13 art. 8 Legge Regionale n. 13/2022 prorogate dal c. 1 art 3 L.R. n. 2/2023)	€ 2.400.000,00	
Applicazione per l'anno 2023 delle disposizioni del comma 7*ter* dell'art. 30 della L.r. n.5/2014 e s.m.i. richiamate dall'art. 9, comma 3, L.r. n. 15/2017 e s.m.i. (comma 17 art. 8 Legge Regionale n. 13/2022)	€ 1.970.000,00	
Somma destinata a garantire la prosecuzione degli interventi in favore dei lavoratori della ex PUMEX (comma 4 art. 3 Legge Regionale n. 2/2023)	€ 850.000,00	
Contributo in favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi straordinari di cui alle delibere di Giunta regionale n. 444 del 27 ottobre 2021, n. 455 del 5 novembre 2021 e n. 55 del 25 novembre 2021 (comma 5 art. 3 Legge Regionale n. 2/2023)	€ 6.539.950,00	
Somma destinata ai comuni facenti parte dell'"Associazione Comuni Virtuosi" (comma 8 art. 3 Legge Regionale n. 2/2023)	€ 500.000,00	
Somma destinata ai comuni in cui ricadono le aree industriali (comma 9 art 3 Legge Regionale n. 2/2023)	€ 2.000.000,00	
Riserva destinata alle Isole minori per il trasporto dei rifiuti via mare (comma 10 art. 3 Legge Regionale n. 2/2023)	€ 6.000.000,00	
Riserva in favore delle comunità Alloggio per disabili psichici (comma 11 art. 3 Legge Regionale n. 2/2023)	€ 4.000.000,00	
Riserva in favore dei comuni che hanno conseguito la "Bandiera blu" e la "Bandiera verde e lilla" e " Comune plastic free" (comma 12 art. 3 Legge Regionale n. 2/2023)	€ 413.000,00	
Riserva destinata ai Comuni che nell'anno precedente hanno superato la soglia del 65 per cento della raccolta differenziata in materia di RSU comma 8 art.25 l.r. n.9/2021 (comma 13 art. 3 Legge Regionale n. 2/2023)	€ 2.000.000,00	
Rimborso delle spese per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori (comma 14 art. 3 Legge Regionale n. 2/2023)	€ 7.000.000,00	

Contributo straordinario per il centro storico di Agrigento finalità art.19, comma 2 legge regionale 8 agosto 1985 n. 34 (lett a) del comma 15 art. 3 Legge regionale n. 2/2023)	€ 1.400.000,00	
Contributo straordinario per il centro storico di Siracusa finalità art. 8, 9 e 10 legge regionale 8 agosto 1985 n.34 e s.m.i. (lett b) del comma 15 art. 3 Legge regionale n. 2/2023)	€ 1.400.000,00	
Contributo straordinario per il centro storico di Ragusa finalità della legge regionale 11 aprile 1981 n. 61 (lett c) comma 15 art. 3 Legge regionale n. 2/2023)	€ 1.400.000,00	
Contributo straordinario in favore della Valle del Belice per fronteggiare i danni della tromba d'aria del 30 settembre 2022 di cui alla Delibera di Giunta n. 550 e n.551 del 25 novembre 2022 (lett d) comma 15 art. 3 Legge regionale n. 2/2023)	€ 1.200.000,00	
Contributo destinato ai Comuni di Messina e e quelli della riviera Jonica confinanti territorialmente con il comune di Messina che hanno subito danni a seguito degli eventi alluvionali del 1° ottobre 2009 (comma 16 art. 3 Legge regionale n. 2/2023)	€ 1.000.000,00	(*)
Contributo straordinario ai comuni interessati dagli eventi alluvionali del 10 ottobre 2015 Antillo, Casalvecchio Siculo, Furci Siculo, Gaggi, Gualtieri Sicaminò, Mandanici, Milazzo, Mongiuffi Melia, Pace del Mela, Pagliara, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa di Riva e Torregrotta. (comma 17 art. 3 Legge Regionale n. 2/2023)	€ 1.000.000,00	(*)
Somma destinata ai comuni che hanno eseguito nell'ultimo decennio un numero di ordinanze di demolizione di immobili, su fascia di inedificabilità assoluta, pari o superiore a 100 (comma 18 art. 3 Legge Regionale n. 2/2023)	€ 1.000.000,00	
Contributo in favore dei comuni da ripartire in proporzione alla popolazione canina ospitata presso le strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate e in rapporto alla densità demografica dei singoli comuni (comma 19 art. 3 Legge Regionale n. 2/2023)	€ 5.000.000,00	
Somma destinata ai comuni con popolazione compresa tra i 25000 e i 35000 abitanti che presentano il piano di riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei Conti con inizio del piano nel 2014 e durata fino al 2023 e che per effetto della sentenza della corte costituzionale n. 18 del 14/02/2019 hanno subito un maggior onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale del piano di riequilibrio. (comma 20 art. 3 Legge Regionale n. 2/2023)	€ 1.000.000,00	
Contributo straordinario in favore del comune di Comiso per ultimare le opere per il progetto delle attività cargo dell'aeroporto	€ 500.000,00	

(comma 21 art. 3 Legge Regionale n. 2/2023)		
Contributo Straordinario al Comune di Misiliscemi, per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria di piazze ed aree adibite a parchi o attrezzature per giochi del comune di Misiliscemi (comma 23 art. 3 Legge Regionale n. 2/2023)	€ 200.000,00	
Somme in favore dei comuni appartenenti all'ATS " Promozione e valorizzazione dei Castelli di Sicilia" (comma 24 art. 3 Legge Regionale n. 2/2023)	€ 300.000,00	
Compartecipazione regionale a sostegno delle Unioni dei Comuni previste dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e alla costituzione di nuove Unioni (comma 25 e 26 art. 3 Legge Regionale n. 2/2023)	€ 550.000,00	
Riserva in favore dei comuni che hanno conseguito il riconoscimento di "Borgo più bello d'Italia" e quello di "Borgo dei Borghi" (comma 28 art. 3 Legge Regionale n. 2/2023)	€ 750.000,00	
Contributo straordinario in favore del comune di Barcellona Pozzo di Gotto per ripristino pavimentazione stradale, rete idrica e illuminazione (comma 29 art. 3 Legge Regionale n. 2/2023)	€ 500.000,00	
Contributi alle Associazioni di comuni e dei loro amministratori (art. 9 L.R. n. 8/2018) Importo determinato in 800.000,00 euro, nelle sedute della Conferenza Regione – Autonomie locali del 19 luglio 2018 e del 30 ottobre 2018	€ 800.000,00	
Contributo straordinario in favore dei comuni di San Giovanni Gemini, Grotte, Mirabella Imbaccari, Casteltermini e Licata per l'acquisto di scuola-bus, mezzi tecnici e mezzi di trasporto per disabili (comma 16 art. 26 Legge Regionale n. 2/2023)	€ 350.000,00	(**)
Contributi straordinari in favore del comune di Militello in Val di Catania per il museo di San Nicolò e per il Tesoro di Santa Maria della Stella (comma 23 art. 26 Legge Regionale n. 2/2023)	€ 70.000,00	(**)
Contributi straordinari finalizzati a valorizzare le tradizioni locali, rafforzare la coesione sociale e lo sviluppo dell'economia locale (comma 66 art. 26 Legge Regionale n. 2/2023)	€ 1.300.000,00	(**)
Contributi straordinari in favore dei Comuni per le spese relative all'istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere (comma 77 art. 26 Legge Regionale n. 2/2023)	€ 900.000,00	(**)
SOMMA RISERVE (A)	**€ 54.292.950,00**	

Risorse di parte corrente complessive da destinare ai Comuni per l'anno 2023 al lordo delle riserve (B)	**€ 326.997.500,00**	
Riduzione autorizzazione per copertura spese del personale ASU operante nel comparto degli Enti locali (C)	**€ 8.300.000,00**	
Risorse di parte corrente complessive da destinare ai Comuni per l'anno 2023 al netto delle riserve (D = B – A – C)	**€ 264.404.550,00**	

(*) Si rende necessario un atto di indirizzo interpretativo, ai fini applicativi

(**) Si rende necessario un approfondimento per accertare se trattasi di "riserva" sui trasferimenti

Con riguardo alla quantificazione delle somme da ripartire, va precisato che per alcuni interventi autorizzati in favore dei Comuni con la recente legge di stabilità regionale, si rende necessario procedere ad approfondimenti finalizzati, per un verso, ad accertare (anche con il coinvolgimento dei competenti Uffici della Ragioneria Generale della Regione) se trattasi effettivamente di nuove autorizzazioni di spesa a valere sui trasferimenti in argomento e, per altro, ad acquisire il puntuale indirizzo interpretativo, ai fini applicativi.

Nelle more che vengano effettuate tali verifiche - al fine di non compromettere la celerità dell'azione amministrativa - l'ammontare delle risorse oggetto di riparto provvisorio è determinato al netto degli importi riferiti alle sopra richiamate norme.

Nella predetta tabella è data evidenza anche dei richiamati interventi che necessitano di approfondimenti i quali prudenzialmente, in sede di riparto provvisorio, vengono considerati "riserve", ferma restando la possibilità di includere le relative risorse nell'importo da ripartire in sede di riparto definitivo, ove dovesse emergere che trattasi di somme che non decurtano i trasferimenti regionali di parte corrente destinati ai Comuni per l'anno 2023.

NORME DI RIFERIMENTO

Con la modifica del comma 3 dell'art. 6 della L.R. n. 5/2014, introdotta con il comma 1 dell'art. 14 della L.r. n. 8/2018, al fine del riparto delle risorse di che trattasi, il Legislatore ha individuato due criteri base riferiti, rispettivamente, alla popolazione ed all'assegnazione dell'anno 2019, prevedendo altresì "un riequilibrio".

In particolare, la norma di riferimento (come, in ultimo, modificata con il comma 6 dell'art. 1 della L.r. n. 9/2020) recita, testualmente, che *con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, entro il 15 aprile di ciascun anno si provvede al riparto delle assegnazioni previste dal comma 1, per una quota, in proporzione ad un coefficiente pro capite determinato secondo la fascia demografica di appartenenza dei comuni e un'altra quota ripartita in proporzione diretta all'assegnazione dell'anno 2019. In sede di riparto, fatte salve le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e quelle di cui al comma 10, lettera a), e al comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 29*

dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, si provvede ad equilibrare le somme assegnate.

In relazione al comma 15 dell'art. 7 della L.R. n. 3/2016 e s.m.i. (richiamato dalla predetta disposizione), si segnala che - per effetto della modifica introdotta con il comma 5 dell'art. 14 della L.r. n. 8/2018 - è stato disposto che la garanzia riconosciuta ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti vada applicata considerando gli stessi complessivamente, ovvero assicurando alla predetta classe demografica almeno il medesimo importo complessivo assegnato nel 2015.

Si richiama anche la disposizione di cui al comma 15*bis* dell'art. 7 della L.r. n. 3/2016 e s.m.i. (introdotta con il comma 7 dell'art. 1 della L.r. n. 9/2020), che impone di assicurare ai comuni delle Isole minori un'assegnazione non inferiore a *quella dell'anno 2015*.

In sede di riparto, inoltre, occorre verificare che le risorse da assegnare a ciascun Comune siano almeno pari alle c.d. "quote complementari" del fabbisogno finanziario relativo ai contratti del personale a tempo determinato già a carico degli enti locali prima dell'entrata in vigore della L.r. n. 27/2016 e non coperte con il pertinente Fondo di cui al comma 7 dell'art. 30 della l.r. n. 5/2014 e s.m.i..

Al riguardo vanno considerate, in particolare, le seguenti disposizioni di legge:

- lett. a) del comma 10 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016, il quale prevede che la Regione garantisce le quote complementari del costo dei contratti del personale a tempo determinato prorogati (non coperte con le assegnazioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. e già a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015) mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun Comune;
- comma 11 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016 e s.m.i. il quale, in particolare, prevede che in sede di applicazione della disposizione di cui alla citata lett. a) del comma 10 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016, la Regione garantisce la copertura degli oneri finanziari relativi al personale a tempo determinato dei comuni in stato di dissesto ed a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dagli enti utilizzatori nell'anno 2014, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadano sulle assegnazioni di cui comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.;
- comma 21 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016 e s.m.i. e comma 7 dell'art. 26 della L.r. n. 8/2018 i quali prevedono che la copertura di quota parte degli oneri riferiti ai percorsi di stabilizzazione ed alle misure di fuoriuscita dal bacino del personale a tempo determinato degli Enti locali, sia garantita a carico dei trasferimenti ordinari in favore dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.

LA PROCEDURA, CRITERI E RELATIVI PESI DA ADOTTARE PER IL RIPARTO

In una prima fase del riparto occorre applicare i due criteri principali (popolazione e assegnazione 2019), attribuendo alle n. 8 fasce demografiche sotto indicate i valori complessivi, di seguito precisati, così determinati:

- per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, assegnando alle pertinenti fasce demografiche, il 99% delle risorse complessivamente attribuite nell'anno 2015;
- per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, riducendo del 15% i valori attributi in sede di riparto definitivo per l'anno 2022, per tener conto dell'effetto combinato della riduzione dell'importo complessivo da ripartire e della necessità di garantire ai piccoli comuni la medesima assegnazione dell'anno 2015.

			IMPORTI ATTRIBUITI
1^ fascia	Comuni con pop. inferiore ai	1.000 abitanti	€ 14.131.642,11
2^ fascia	Comuni con pop. inferiore ai	3.000 abitanti	€ 60.016.737,85
3^ fascia	Comuni con pop. inferiore ai	5.000 abitanti	€ 50.563.195,81
4^ fascia	Comuni con pop. inferiore ai	10.000 abitanti	€ 32.895.000,00
5^ fascia	Comuni con pop. inferiore ai	20.000 abitanti	€ 24.225.000,00
6^ fascia	Comuni con pop. inferiore ai	60.000 abitanti	€ 36.975.000,00
7^ fascia	Comuni con pop. inferiore ai	100.000 abitanti	€ 8.500.000,00
8^ fascia	Comuni con pop. superiore a	100.000 abitanti	€ 28.900.000.00
		TOTALE	**€ 256.206.575,77**

Ai fini della piena attuazione del già citato comma 15 dell'art. 7 della L.R. n. 3/2016 e s.m.i. si fa riserva di assegnare ai comuni appartenenti alle prime tre fasce demografiche la somma di € 1.259.712,89 (pari all'1% delle risorse assegnate per l'anno 2015 ai c.d. piccoli comuni) in sede di riparto definitivo, mediante il riequilibrio delle assegnazioni medie pro capite nell'ambito delle rispettive fasce demografiche di appartenenza.

Ai predetti due criteri vengono attribuiti, per le singole classi demografiche, i seguenti pesi :

Fascia	***Peso "popolazione"***	***Peso "assegnazione 2019"***
1^ fascia	14,0 %	86,0 %
2^ fascia	13,0 %	87,0 %
3^ fascia	12,0 %	88,0 %
4^ fascia	11,0 %	89,0 %
5^ fascia	10,0 %	90,0 %
6^ fascia	9,0 %	91,0 %
7^ fascia	8,0 %	92,0 %
8^ fascia	7,0 %	93,0 %

Tenuto conto dei predetti importi attribuiti a ciascuna fascia demografica, a seguito del riparto effettuato in base ai due criteri principali sopra richiamati, risulta un residuo complessivo di **€ 8.197.974,23** da attribuire nelle successive fasi di "perequazione" e di "riequilibrio".

*****

Successivamente (seconda fase), occorre determinare le somme da destinare:

a) alla “perequazione” delle assegnazioni in relazione alle c.d. “quote complementari” riferite ai contratti di lavoro del personale già assunto a tempo determinato presso gli enti locali e non coperte con il pertinente Fondo di cui al comma 7 dell’art. 30 della L.r. n. 5/2014 e s.m.i.”;a tal fine, nelle more che vengano determinate le effettive “quote complementari” del corrente anno, si è tenuto conto degli importi comunicati per l’anno 2022 dal competente Servizio 2 con la nota prot. n. 4928 del 16 febbraio 2023;
b) ad adeguare le assegnazioni dei comuni delle Isole minori, garantendo agli stessi un’assegnazione non inferiore a quella dell’anno 2015, come disposto dal comma 15*bis* dell’art. 7 della L.r. n. 3/2016 e s.m.i.;

Le somme necessarie per le sopra richiamate perequazioni, sono quelle di seguito precisate:

Tipologia di “perequazione”	***IMPORTO***
- per “quote complementari” costo personale già a t.d.	€ 2.013.201,59
- in favore dei comuni Isole minori	€ 3.705.068,13
TOTALE	**€ 5.718.269,72**

Nell’ambito delle risorse complessive da ripartire, in tale fase, risulta un accantonamento residuo di **€ 2.479.704,51** da destinare, in sede di riparto definitivo, al riequilibrio delle assegnazioni pro-capite risultate eccessivamente inferiori rispetto al valore medio della fascia demografica di appartenenza. Nell’ambito del predetto importo, è compresa la già richiamata somma di € 1.259.712,89 da assegnare obbligatoriamente ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ai sensi del comma 15 dell’art. 7 della L.R. n. 3/2016 e s.m.i.